

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto dirigenziale n. 33 del 28 gennaio 2010 – d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività svolte in deroga. Ditta: Architravo Antonio con sede legale e operativa nel Comune di Scisciano alla Via Cimitero 6. Attività: lavorazione ferro ed alluminio..**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che il legale rappresentante pro tempore della Ditta Architravo Antonio con sede legale e operativa nel Comune di Scisciano alla Via Cimitero 6, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione ferro ed alluminio., ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga ed elencata nella parte II dell'allegato IV come "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";
- che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con prot. n. 892884 del 28/10/2008 è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- che per il 26/02/09 è stata convocata, ai sensi dell'art. 14 e seg. L. 241/90, Conferenza di Servizi per un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli svolti dal Comune ai sensi del D.P.R. 280/01 e del Regio Decreto del 27/07/1934 n. 1265;
- che nella seduta conclusiva del 05/10/09 il rappresentante dell'ASL Napoli 3 Sud, ha confermato il parere non favorevole espresso con nota prot. n. 848/UOPC del 08/04/09, perchè la ditta esercita attività insalubre, ai sensi del D.M. 05/09/1994 in zona "B" satura ove non è previsto insediamento di attività le quali determinerebbero ricadute ambientali tali da non garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia delle matrici ambientali;
- che l'ASL in tale parere si è richiamata anche alla nota del Direttore del SISP prot. n. 2159 che invita i Dirigenti medici presenti alle conferenze per le emissioni in atmosfera ad esprimere parere negativo, quando l'attività produttiva è da attivarsi in aree agricole, a prescindere o meno dalla presenza dell'ARPAC;
- che, nella conferenza su indicata, l'ARPAC e il Comune di Scisciano hanno espresso il proprio parere favorevole
- che alla conferenza di servizi benché regolarmente convocata non ha partecipato l'Amministrazione Provinciale, per cui ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito il suo assenso;

CONSIDERATO

- che il Comune di Scisciano, nell'esprimere il proprio parere favorevole ha dichiarato che "l'immobile, ove viene svolta l'attività, ha destinazione d'uso di tipo artigianale" come risulta dalla attestazione del responsabile dell'U.T.C del Comune di Scisciano del 21/10/08;

- che l'attività, per la quale la ditta chiede l'autorizzazione, è ascrivibile come attività insalubre di II classe, consentita nei centri abitati ai sensi dell'art. 216 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 con l'adozione di speciali cautele per l'incolumità del vicinato;
 - che la ditta, il cui impianto si trova in zona agricola, ha adottato le speciali cautele prevedendo l'adozione di un impianto di abbattimento, rispondente alle migliori tecnologie disponibili, idoneo al contenimento delle polveri inquinanti, come riconosciuto dall'ARPAC;
 - che la Ditta comunque si è impegnata a delocalizzare l'attività in area P.I.P. non appena il Comune avrà realizzato le infrastrutture di zona ed assegnato il relativo lotto
 - che il parere scritto sfavorevole dell'ASL non confuta la documentazione esibita dalla ditta sull'idoneità dell'impianto di abbattimento, e si riferisce a "ricadute ambientali" legate all'attività senza, però, individuarle nello specifico;
 - che nella seduta conclusiva il rappresentante dell'Asl ha specificato che le ricadute ambientali e le matrici ambientali non salvaguardate "sono la campagna ed i prodotti della terra che si intende coltivare";
- che nella Conferenza si è accertato che le emissioni inquinanti, costituite da sole polveri, sono notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla normativa e tali da non inquinare eventuali coltivazioni site al confine

RITENUTO

- di poter, per quanto su esposto in conformità alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, autorizzare alle emissioni in atmosfera la Ditta Architravo Antonio con sede legale e operativa nel Comune di Scisciano alla Via Cimitero 6;

VISTI

il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
la Legge n.241/90 e s. m. i.;
il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto

1.di autorizzare la ditta Architravo Antonio con sede legale e operativa nel Comune di Scisciano alla Via Cimitero 6, esercente attività di lavorazione ferro ed alluminio, alle emissioni in atmosfera - ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06 attività svolte in deroga ed elencata nella parte II dell'allegato IV come "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" così come di seguito specificate:

CAMI-NO	FASE	PORTATA mc/h	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE Mg/mc	Sistema di abbattimento
E1	saldatura	1.500	Polveri totali	<0,1	Impianto di aspirazione con braccio mobile (unità filtrante con cella filtrante metallica ondulata e filtro a tasche rigide)

Impianto di aspirazione con braccio mobile (unità filtrante con cella filtrante metallica ondulata e filtro a tasche rigide)

2.obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a)rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- b) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- c) contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- d) le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC – CRIA Dipartimento di Napoli;
- e) gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- g) rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - comunicare, agli enti di cui alla lettera d), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a
 - regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissionial Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC – CRIA Dipartimento di Napoli;
- h) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3.di precisare che:

- a)l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- b)la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4.di demandare all'ARPAC – CRIA Dipartimento di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5.di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti , ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;

6.di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7.di notificare il presente provvedimento alla ditta Architravo Antonio con sede legale e operativa nel Comune di Scisciano alla Via Cimitero 6;

8.di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Scisciano, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC – CRIA Dipartimento di Napoli;

9.di inoltrare copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dott.ssa Lucia Pagnozzi